


LEGISLATURA VIII<sup>a</sup>

**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**



**PROPOSTA DI LEGGE**

***N. 445 del 2 febbraio 2009***

**Iniziativa dei Consiglieri: Erder Mazzocchi ed altri**

**Oggetto:**

**«MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2004, N. 17 (DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 “ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO” E SUCCESSIVE MODIFICHE)»**

## RELAZIONE

La proposta di modifica della legge 17/2004 riguarda l'art.30, dove viene definito l'iter per l'apertura di nuove cave e torbiere ed ampliamenti, al comma 2 viene eliminato il passaggio inerente al parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive ed ambiente.

Viene inoltre definito che entro 90 giorni dall'autorizzazione della presente proposta di legge, la Giunta regionale adegui il regolamento 14 febbraio 2005, n. 5, relativo all'attuazione dell'articolo 7 della l.r. 17/2004.

## **Art. 1**

*(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche")*

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 17/2004 le parole: " , previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive ed ambiente, " sono soppresse.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua il regolamento 14 febbraio 2005, n. 5, relativo all'attuazione dell'articolo 7 della l.r. 17/2004, alla modifica di cui al comma 1.